



COMUNE DI CARBONIA

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

PARERE N. 28

L'anno duemilaventitre' il giorno 21 del mese di novembre, si è riunito in modalità audio-conferenza il Collegio dei Revisori del Comune di Carbonia nelle persone di:

Dott.ssa Maria Laura Vacca – Presidente

Rag. Pietro Soru– Componente

per il rilascio del parere sul seguente provvedimento:

Proposta di deliberazione al Consiglio Comunale: N .51 del 09.11.2023

Proponente: ufficio contenzioso

Debito fuori Bilancio: riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194 lett.E) del D.lgsn267 /200- SVOLGIMENTO INCARICO CTP GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ALLASTIMA INDENNITA' DI ESPROPRIO EX DECRETO PER PUBBLICA OPPOSIZIONE ALLA STIMA DI INDENNITA ' ESPROPRIO EX DECRETO PER PUBBLICA UTILITA' 1/2019 CORTE D'APPELLO DI CAGLARI RG. 3666/2019 ORDINANZA DEL 27/01/2022

IL COLLEGIO DEI REVISORI

VISTA

la proposta di delibera al Consiglio Comunale N. 51 del 9.11.2023 da parte degli espropri e patrimonio in cui si evincono tutti gli elementi atti al rilascio del parere.

PREMESSO che

- con Deliberazione Consiliare n. 234 del 30.12.1982 è stato adottato il Piano Regolatore Generale della Città reso esecutivo con Decreto Assessoriale RAS n. 123-U del 20.02.1986;
- con Decreto Regionale n° 266/U del 02.03.1987 è stato approvato definitivamente il Piano per gli Insediamenti Produttivi di via Nazionale;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 19/02/2003 è stata approvata in via definitiva la

Variante al Piano per gli Insediamenti Produttivi di Via Nazionale;

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 30/09/2004 è stata approvata una seconda Variante non sostanziale al Piano per gli Insediamenti Produttivi di Via Nazionale;
- con Delibera C.C. N° 11 del 22/02/2011 è stato approvato definitivamente il Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al P.P.R. (Piano Paesaggistico Regionale), pubblicato nel B.U.R.A.S. N° 11 del 18.04.2011;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 05/05/2014 è stata approvata una Variante urbanistica n. 3 ex art 21 comma 2 della legge regionale n. 45/1989 al Piano per gli Insediamenti Produttivi di Via Nazionale;
- le aree interessate dall'intervento sono aree di proprietà privata su cui vige un vincolo urbanistico preordinato all'esproprio divenuto efficace con l'approvazione definitiva del P.U.C del Comune di Carbonia avvenuta con deliberazione di CC n 11 del 22/02/2011, pubblicata nel B.U.R.A.S n. 11 parte III del 18/04/2011;
- con la succitata Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30/2014 si è dato corso ad un adeguamento della distribuzione dei lotti e degli standard del PIP, consistente in un complessivo ridimensionamento dei lotti a favore degli standards urbanistici;
- che l'ufficio Patrimonio ha provveduto alle comunicazioni di cui all'art. 17, comma 2 e all'art. 20, comma 1 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii.;
- con Determinazione n. 139 del 08.06.2018 del Dirigente del IV° Servizio è stata determinata l'indennità provvisoria di espropriazione per le aree interessate dalla procedura di alienazione;
- è stato comunicato agli interessati l'atto di offerta delle predette indennità provvisorie;
- i titolari del diritto di proprietà sulle aree interessate non hanno condiviso l'indennità offerta;
- con Determina del Dirigente del IV° Servizio n. 373 del 10.12.2018 è stato disposto il deposito presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Cagliari, Servizio della Cassa Deposito Prestiti della quota parte di indennità provvisoria di esproprio degli immobili a favore delle ditte che non hanno condiviso la proposta di indennità;
- con il Decreto di Esproprio n.1/2019 di cui alla Determina n. 7 del 10.01.2019 del Dirigente del IV° Servizio si è proceduto all'esproprio dell'area interessata;
- gli espropriati hanno dichiarato di volersi avvalere, per la determinazione dell'indennità di esproprio dovuta, del procedimento ex art. 21 del D.P.R. n. 327/2001;
- con Determina n. 115 del 19.04.2019 si è provveduto alla presa d'atto della composizione della terna peritale ex art 21 del D.P.R. n. 327/2001 ai fini della determinazione delle indennità relative ai beni di cui sopra;
- con nota Protocollo Comunale n. 31993 del 02/07/2019, regolarmente notificata agli interessati, si è provveduto a comunicare agli Espropriati il deposito del Verbale della riunione conclusiva della Terna Peritale e la Relazione peritale precisando che la visione e l'estrazione di copia della

medesima poteva essere effettuata entro i successivi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione;

- in data 29/08/2019 è stato notificato al Comune di Carbonia, acquisito al protocollo generale dell'Ente con il numero 40140, il ricorso ex art. 29 del d.lgs. n. 151/2011 e ex art. 54 del D.P.R. n. 327/2001 dinanzi alla Corte d'Appello di Cagliari presentato dai Sig.ri M.F. e M.A. per l'opposizione alla stima dell'indennità definitiva di esproprio e di occupazione temporanea del terreno distinto in catasto al Foglio 27 Mappale 219 della superficie di 10870 mq espropriato per la realizzazione del Piano Per gli Insediamenti Produttivi, di cui al Decreto d'espropriazione per pubblica utilità 9 gennaio 2019, n. 1 del Dirigente del IV° Servizio, nel quale vengono indicati valori notevolmente superiori a quanto a suo tempo offerto dal Comune di Carbonia ed anche a quanto determinato dalla terna peritale ex art. 21 del D.P.R. n. 327/2001;
- Con Delibera di Giunta Comunale n. 185 del 04/10/2019 è stato approvato l'affidamento del servizio legale al fine di resistere contro il succitato ricorso e con Determinazione del I Servizio Ufficio Contenzioso n. 367 del 07/11/2019 è stato affidato l'incarico legale all'avv. Giovanni Dore;
- La causa è stata istruita con produzioni documentali e Consulenza Tecnica d'Ufficio, quindi le parti hanno provveduto a nominare il proprio CTP;
- Il giudizio si è concluso con ordinanza emessa dalla Corte d'Appello in data 27/01/2022 che ha rigettato l'opposizione;

CONSIDERATO CHE

- dagli atti di ufficio e di causa da cui risulta che
- l'Ufficio Patrimonio, in riferimento alla causa in oggetto ha avviato la procedura di aggiudicazione per l'affidamento di incarico professionale per le attività concernenti il servizio di Consulenza Tecnica di Parte e con nota prot. 9301 del 27/02/2020, a firma del Responsabile del Procedimento, ha inviato la richiesta di preventivo per provvedere alla nomina;
- l'incarico è stato affidato all'Ing. R.N. che aveva presentato un'offerta con ribasso del 10,05% sul prezzo posto a base di affidamento;
- la CTU è stata regolarmente espletata e i consulenti di parte hanno inviato le proprie osservazioni come per legge svolgendo regolarmente il proprio incarico;
- il giudizio si è concluso positivamente per il Comune in quanto la Corte d'Appello di Cagliari, definitivamente decidendo, ha rigettato l'opposizione e condannato i ricorrenti in solido alla rifusione in favore del Comune delle spese del giudizio;
- l'incarico conferito è stato espletato in assenza di assunzione di impegno contabile;
- che l'Amministrazione non avrebbe potuto abdicare all'intervento di un professionista competente idoneo a rappresentare la medesima senza arrecare, con valutazione ex ante, grave pregiudizio alla difesa del Comune convenuto in giudizio;

- che la nomina del Consulente Tecnico di Parte (CTP) costituisce insieme onere e diritto irrinunciabile dell'amministrazione – parte convenuta – in adempimento alle regole processuali;
- l'utilità della prestazione, in considerazione dell'acquisizione del vantaggio pubblico in relazione alle funzioni e ai servizi dell'Ente;
- l'ingiustificato arricchimento del Comune, correlato al risparmio di spesa per mancata corresponsione del compenso e alla diminuzione patrimoniale sofferta da chi ha prestato il servizio, in assolvimento di un dovere e diritto processuale dell'amministrazione;

POICHE' SI E' RITENUTO CHE

- al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento del debito risulta necessario adottare le misure di riequilibrio onde effettuare il pagamento ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

VISTO

l'art. 194, comma 1, lettera e), del TUEL, ai sensi del quale "con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da [...] acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1,2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza";

IL COLLEGIO DEI REVISORI

- Visti i pareri di regolarità tecnico e contabile;
- la nota prot. 61652 del 06/11/2022 con la quale l'ingegnere che ha espletato le funzioni di CTP nella causa in oggetto ha sollecitato il pagamento delle sue competenze, per un totale di € 1.712,88;
- Rilevato che il debito rientra nella fattispecie dell'Art. 194 comma 1 lett. e)

ESPRIME

in relazione alle proprie competenze ed ai sensi del D.Lgs. 267/2000, parere favorevole alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Collegio ricorda agli uffici competenti dell'Ente di provvedere, ai sensi dell'art. 23 della L. 289/2002, all'invio alla Corte dei Conti degli atti relativi al predetto riconoscimento.

Collegio dei Revisori

Maria Laura Vacca

Pietro Soru